

P R E L I M I N A R E

La Confraternita di San Giuseppe è certamente tra le più antiche della città di Messina.

Essa, infatti, si costituiva nell'anno 1485 e sorse in origine come "Fratrìa dei legnaiuoli" nella quale si raggruppavano i "maestri d'ascia di poteca", i "maestri d'ascia di noce" ed i "maestri d'ascia dell'opera della Marina".

Nel 1486 stabiliva la sua sede nella Chiesa di San Giuseppe, sita nel quartiere del "Pilièro", chiesa che lo storico messinese Bonfiglio chiama "sacrario ben tenuto et ornato con lavori di stucchi". Nel contempo, per il suo ordinato funzionamento, la Confraternita si dava dei "Capitoli" dei quali la stesura più antica che si conosce risale al 1668.

Nel 1742 il vecchio tempio nel quartiere del "Pilièro", diventato "Planities Sacri Regii Palatii", veniva totalmente restaurato ed arricchito di opere d'arte, mentre il Senato di Messina, con decreto del 19 marzo 1775, proclamava San Giuseppe Patrono della Città.

Distrutta questa chiesa dalla furia tellurica del 28 dicembre 1908, la Confraternita ebbe sede provvisoria in diverse Chiese della città fino a quando non inaugurava festante il 29 gennaio 1938 la nuova Chiesa, sorta nell'ambito dell'isolato 295 del nuovo Piano Regolatore, all'incrocio della via Cesare Battisti con la via dei Verdi, nella quale ha preso la sua sede, impegnata nell'esercizio delle sue finalità primarie di religione e di culto.

Successivamente ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica ed ancora oggi la sua sede sociale si trova in via Cesare Battisti n° 109.



STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE AL PALAZZO

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 1 - La Confraternita	pag. 1
" 2 - Delle elezioni	" 1
" 3 - Predisposizione lista orientativa e nomina componenti seggio elettorale	" 1
" 4 - Componenti lista elezioni	" 1 bis
" 5 - Riunione del Consiglio Direttivo	" 2
" 6 - Diritto di voto	" 2
" 7 - Scrutinio schede	" 2
" 8 - Parità di voti	" 2
" 9 - Eletti e reclami	" 2
" 10 - Mancata accettazione, decadenza, rinuncia o morte	" 2
" 11 - Consegne	" 3
" 12 - Del Consiglio Direttivo	" 3
" 13 - Il Presidente	" 3
" 14 - Il Vice Presidente	" 4
" 15 - Il Segretario	" 4
" 16 - Il Tesoriere	" 4
" 17 - Il Comitato esecutivo	" 4
" 18 - I Consiglieri	" 5
" 19 - Il Consiglio Direttivo	" 5
" 20 - I libri della Confraternita	" 6
" 21 - Il Collegio dei Revisori dei conti	" 6
" 22 - Gli esercizi finanziari	" 6
" 23 - Utili ed avanzi di gestione	" 7



Art.24 - Scioglimento della Confraternita	pag. 7
" 25 - Controversie	" 7
" 26 - L'Assistente ecclesiastico	" 7
" 27 - L'Assemblea dei soci	" 7
" 28 - Le adunanze	" 8
" 29 - Ammissione dei soci	" 9
" 30 - Iscrizione nuovi soci	" 9
" 31 - Degli obblighi dei soci	" 9
" 32 - La retta annuale	" 9
" 33 - Della morosità	" 10
" 34 - Della cancellazione dei soci	" 10
" 35 - Motivi di cancellazione	" 10
" 36 - Rendiconto annuale	" 11
" 37 - Della festa annuale	" 11
" 38 - Dell'estrazione della medaglia	" 11
" 39 - Della custodia e conservazione degli oggetti ed arredi sacri	" 11
" 40 - Opera funeraria	" 12
" 41 - Le insegne della Confraternita e l'abito dei soci	" 12
" 42 - Il patrimonio immobiliare	" 12
" 43 - Intervento a manifestazioni e cortei	" 12
" 44 - Uso e accesso alle Cappelle	" 13
" 45 - Rinvio a quanto non previsto	" 13
" 46 - Annullamento disposizioni	" 13



REGOLAMENTO DELLE CAPPELLE FUNERARIE

Art. 1 - Le Cappelle della Confraternita	pag.14
" 2 - Concessione cella	" 14
" 3 - Pagamento della cella	" 14
" 4 - Revoca della concessione	" 14
" 5 - Cella non occupata	" 14
" 6 - Arredo della cella	" 14
" 7 - Uniformità dell'arredo	" 14
" 8 - Accesso alle Cappelle	" 15
" 9 - Contegno nelle Cappelle	" 15
" 10 - Revoca precedenti disposizioni	" 15



REGOLAMENTO DELLE CAPPELLE FUNERARIE

Art. 1 - Le Cappelle della Confraternita	pag.14
" 2 - Concessione cella	" 14
" 3 - Pagamento della cella	" 14
" 4 - Revoca della concessione	" 14
" 5 - Cella non occupata	" 14
" 6 - Arredo della cella	" 14
" 7 - Uniformità dell'arredo	" 14
" 8 - Accesso alle Cappelle	" 15
" 9 - Contegno nelle Cappelle	" 15
" 10 - Revoca precedenti disposizioni	" 15



STATUTO DELLA CONFRATERNITA DI SAN GIUSEPPE AL PALAZZO

Articolo 1

La Confraternita di San Giuseppe al Palazzo è una associazione pubblica avente scopo prevalente di religione e di culto ed accoglie nelle sue file cattolici di ambo i sessi che ne facciano domanda e che siano animati da particolari sentimenti di devozione verso il Patriarca San Giuseppe.

Essa è retta dalle norme del presente Statuto e per quanto in esso non previsto valgono e si accettano le norme del diritto canonico e nei settori di specifica competenza anche quelle del diritto civile se ed in quanto non contrarie con la legge divina.

La Confraternita non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) promuove e sviluppa particolarmente la pratica della vita cristiana e la formazione religiosa nell'ambito del canone 298 del Codice di diritto canonico;
- b) solennizza il culto di San Giuseppe;
- c) promuove iniziative di carità e di pietà;
- d) organizza nella propria sede attività ed incontri di formazione religiosa e culturale per tutti i soci;
- e) assiste spiritualmente e moralmente i confrati in vita e provvede in morte alle loro decorose esequie.

La Confraternita dipende, per il funzionamento e l'amministrazione, dalla competente Autorità Ecclesiastica che su di essa esercita i poteri tutori ed ha come organi ordinari l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; straordinariamente ed a tempo determinato potrà essere retta con regime commissariale a giudizio e su decreto dell'Ordinario Diocesano.

DELLE ELEZIONI


Articolo 2

La Confraternita deve essere retta da individui meritevoli e capaci, i quali ne curino il governo e ne garantiscano le finalità; l'elezione degli organi di governo della Confraternita non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo; pertanto ogni triennio verranno nominati, mediante elezioni a scrutinio segreto, i nove componenti dell'organo di governo e cioè il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere cioè i Superiori della Confraternita che costituiscono il Comitato Esecutivo ed i restanti componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Alla fine di ogni triennio solare, e precisamente entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo, appositamente riunito, stilerà una lista orientativa di dodici nominativi, tra confrati e consorelle, entro l'ambito dei quali e con facoltà di sostituzione l'assemblea dei soci designerà, con votazione segreta, i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Nella stessa seduta il Consiglio Direttivo nominerà i due scrutinatori ed il segretario del seggio elettorale, la cui presidenza compete di diritto all'Ordinario Diocesano o ad un suo delegato, precedentemente richiesto.



- 1 bis -

Articolo 4

Di preferenza saranno designati nella lista per le elezioni i soci più assidui e capaci e che non abbiano in qualsiasi modo rapporti di debito o di interesse con la Confraternita.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi" followed by a stylized flourish.

Articolo 5

Della riunione del Consiglio Direttivo, nella quale si è proceduto alla formulazione della lista dei dodici nominativi, sarà redatto apposito verbale da inviare all'Ordinario Diocesano per il visto di ratifica.

L'elenco dei dodici nominativi sarà affisso nei locali della Confraternita fino al giorno della votazione.

Articolo 6

Possono esercitare il diritto di voto tutti i soci (Confrati e Consorelle) che siano in regola con il pagamento delle somme dovute a norma del presente Statuto ed intervengano di presenza alla convocazione con esclusione di ogni facoltà di delega.

I soci presenti che non siano in condizione di potere esprimere di persona, per eventuali impedimenti fisici, la loro volontà di voto saranno coadiuvati dal presidente del seggio.

Articolo 7

Ad elezioni avvenute, il presidente del seggio, assieme ai due scrutinatori ed al segretario di cui al 2° comma dell'art. 3, procederà allo scrutinio delle schede votate e risulteranno eletti i nove nominativi che hanno riportato il maggior numero di suffragi secondo la graduatoria decrescente di voto.

I nuovi eletti non potranno essere legati tra di loro da rapporti di parentela entro il secondo grado di consanguineità o di affinità.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

I primi tre nominativi della graduatoria formeranno la terna per la scelta del Presidente da parte della superiore Autorità Ecclesiastica; gli altri due nominativi della terna resteranno di diritto e nell'ordine di voti Vice Presidente e Consigliere anziano.

Articolo 8

In caso di parità di voto si intenderà eletto il socio più anziano di iscrizione alla Confraternita.

Articolo 9

Di tutte le operazioni di voto si redigerà apposito verbale da inviarsi in duplice copia ed entro dieci giorni dalla votazione all'Ordinario Diocesano per il visto di ratifica.

Gli eletti non potranno immettersi nell'esercizio delle rispettive cariche prima dell'ottenuta ratifica da parte dell'Autorità Ecclesiastica.

Gli eventuali reclami contro i risultati delle elezioni devono essere inoltrati all'Ordinario Diocesano entro dieci giorni dalla data della concessa ratifica.

Articolo 10

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti, o in caso di decadenza, di rinuncia o di morte che si verificano nel corso del triennio,



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 9. The stamp contains the text "CONFRATERNITA S. GIUSEPPE" around the perimeter. There are two handwritten signatures over the stamp: one in blue ink and one in black ink.

si provvederà alla sostituzione con candidati che nella graduatoria di voto abbiano riportato immediatamente dopo maggior numero di suffragi. Il consigliere così cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo dell'intero Consiglio Direttivo.

Si intende decaduto dal Consiglio Direttivo il socio componente che si è reso assente ingiustificato per tre riunioni consecutive dell'organo direttivo.

Articolo 11

Al nuovo Consiglio Direttivo, eletto nei modi di cui agli articoli precedenti, sarà fatta regolare consegna di tutta la gestione finanziaria e patrimoniale della Confraternita da parte del Consiglio uscente.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

La Confraternita è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio.


Articolo 13

Il Presidente è il primo dei Superiori ed il responsabile della Confraternita; a lui spetta la rappresentanza legale della Confraternita stessa di fronte ai terzi.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale egli comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Confraternita; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Come tale, egli ha il dovere ed il diritto di:

- a) osservare e verificare l'osservanza delle norme statutarie, promuovendone la riforma ove se ne presenti la necessità, e rendendosi a tutti modello di buon esempio nella pratica della vita cristiana e sociale;
- b) curare e promuovere gli interessi ed i vantaggi della Confraternita a norma di Statuto;
- c) sorvegliare sul buono andamento amministrativo e disciplinare del sodalizio;
- d) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- e) convalidare con la propria firma gli atti ed i deliberati degli organi direttivi e, in caso di parità, dirimere con la prevalenza del proprio voto le controversie che eventualmente sorgessero.

A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the list. The stamp contains the text "CONFRATERNITA" and "CONSIGLIO DIRETTIVO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Articolo 14

Il Vice Presidente e il Consigliere anziano sono i diretti collaboratori del Presidente ed hanno la funzione ed il dovere di assisterlo e di collaborarlo nel disimpegno del suo ufficio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente. Svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Confraternita. A lui è affidata la tenuta del libro verbali nonché la compilazione di tutti i registri ed i documenti che non hanno carattere contabile. Egli ha il dovere di intervenire tutte le domeniche e specialmente la terza domenica del mese. Cura l'apposizione della firma dei soci nel libro di intervento, dirama gli inviti di convocazione del Consiglio e dell'Assemblea; sottoscrive unitamente al Presidente gli atti amministrativi del sodalizio; custodisce ed aggiorna l'inventario di quanto forma patrimonio della Confraternita; cura la tenuta dell'archivio, delle posizioni personali e dello schedario dei soci. Egli, nello svolgimento della sua attività può servirsi di mezzi informatici.

Articolo 16

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente. Egli cura la gestione della cassa, la tenuta dei libri contabili della Confraternita ed i rapporti con gli istituti di credito con i quali la Confraternita intrattiene corrispondenza; incassa le somme comunque dovute alla Confraternita ed esegue i pagamenti per conto e nell'interesse della stessa dietro mandato a firma del Presidente. Il Tesoriere deve tenere in ordine il giornale di cassa, i bollettari di incasso e di pagamento e la documentazione giustificativa della spesa, redigendo alla fine di ogni esercizio finanziario il rendiconto della gestione con il bilancio consuntivo; collocherà nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo le somme della Confraternita mantenendo tutti i rapporti con i corrispondenti. Egli, inoltre, custodisce gli ori, gli argenti, gli ex voto e tutto quanto costituisce patrimonio mobile della Confraternita. Predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo accompagnandolo da idonea relazione contabile. Nello svolgimento della sua funzione può servirsi di mezzi informatici.

Articolo 17

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Esso esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo di volta in volta.

Per le convocazioni delle adunanze e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente

Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

I Consiglieri sono i confrati e le consorelle che dalla fiducia dell'Assemblea, in sede di elezioni, sono stati designati ad assistere il Presidente.

Essi sono convocati per discutere e deliberare su tutti gli argomenti e le questioni riguardanti il buon funzionamento della Confraternita ai sensi del successivo articolo 19.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo, composto da tutti i membri di cui all'articolo 2, è l'organo ordinario di governo della Confraternita; esso dovrà essere convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi o quando questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri; tutti i membri eletti che lo compongono godono di voto deliberativo e svolgono gratuitamente le loro mansioni.

La convocazione è fatta mediante nota contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i componenti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga a loro almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno cinque dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; non è ammessa l'astensione; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda i 5.000 - cinquemila - euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo è competente:

- a) sulla gestione della Confraternita in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare sul compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) sulle nomine del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi, su proposta del Presidente, tra i Consiglieri eletti;
- c) sull'ammissione o cancellazione dei soci;
- d) sulla determinazione delle quote e contributi dovuti dai soci;
- e) sui provvedimenti disciplinari a carico degli inadempienti e degli assenti abituali;
- f) sulle proposte di eventuali modifiche ed aggiornamenti dello Statuto;
- g) sui rendiconti finanziari annuali, sugli storni e sulle variazioni di spesa, nonché sul bilancio preventivo predisposti dal Tesoriere.

I deliberati del Consiglio Direttivo sono presi a maggioranza di voti e regolarmente trascritti nel registro dei verbali con sottoscrizione del Presidente e del Segretario nella qualità e visto dell'Assistente Ecclesiastico quando partecipa alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutto o parte dei suoi poteri al Comitato



Esecutivo nonchè attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Confraternita.

Articolo 20

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalle leggi vigenti, relativamente al patrimonio, per il quale sarà tenuta una contabilità separata, la Confraternita tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, in quanto operante, e dei Revisori dei Conti nonchè lo schedario dei soci della Confraternita.

Ai fini della trasparenza, i libri della Confraternita sono visibili a chiunque ne abbia interesse e ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Confraternita a spese del richiedente; le convocazioni sono affisse all'albo fino alla data della riunione.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. L'incarico è a titolo gratuito.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio, verificano la regolare tenuta della contabilità della Confraternita, dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci e relazionando sui consuntivi con apposito documento sottoscritto da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci consuntivi.

Articolo 22

Gli esercizi finanziari della Confraternita chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Entro il 20 gennaio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Confraternita nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Confraternita a spese del richiedente. Nello stesso periodo di deposito, copia dei bilanci è esposta nell'albo della Confraternita.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. S. G." or similar, written over the stamp.

Articolo 23

Alla Confraternita è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di iniziative finalizzate agli scopi sociali. La Confraternita ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Confraternita ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Autorità Ecclesiastica.

Articolo 25

Qualunque controversia sorta in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio dell'Autorità Ecclesiastica.

L'ASSISTENTE ECCLESIASTICO

Articolo 26

L'assistente ecclesiastico è il sacerdote designato direttamente dall'Autorità Ecclesiastica al quale incombe l'ufficio ed il dovere di curare l'attività religiosa della Confraternita, in seno alla quale egli rappresenta in maniera ordinaria l'autorità e gli interessi della Chiesa.

Spetta all'assistente ecclesiastico officiare le funzioni religiose ordinarie e straordinarie della Confraternita, accogliere i nuovi confrati e le nuove consorelle, soddisfare agli oneri di culto e funerari dei soci defunti.

Egli interviene di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali dovrà sempre essere convocato ed interviene con solo voto consultivo, vistando i verbali delle singole sedute.

All'assistente ecclesiastico che, di solito, è anche il Rettore della Chiesa di San Giuseppe al Palazzo - sede della Confraternita - è riservato il diritto all'alloggio gratuito nella casa canonica annessa alla Chiesa e ad un assegno convenuto dalla stessa Confraternita d'intesa con l'Autorità Ecclesiastica Diocesana.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 27

L'Assemblea è composta da tutti i soci della Confraternita ed è l'organo sovrano della stessa. I deliberati, adottati nell'ambito delle norme statutarie, sono vincolanti per tutti gli iscritti.

Compete all'assemblea:

- a) delineare gli indirizzi generali dell'attività della Confraternita;
- b) dare al Consiglio Direttivo gli indirizzi sugli atti e sulle questioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- c) approvare i rendiconti finanziari annuali ed i bilanci di previsione;
- d) deliberare sulle modifiche e sugli aggiornamenti dello Statuto sociale



proposti dal Consiglio Direttivo;

e) approvare i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività della Confraternita o il perseguimento di determinati scopi;

f) designare, ogni triennio e nella prima seduta dopo l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra i soci e fuori dell'ambito del Consiglio;

g) deliberare sulla eventuale utilizzazione di fondi, riserve o capitali durante la vita della Confraternita, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce in adunanze ordinarie e straordinarie; le adunanze ordinarie avranno luogo due volte l'anno e precisamente entro il mese di gennaio per l'approvazione dei rendiconti finanziari dell'anno precedente ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le adunanze straordinarie saranno convocate dal Presidente d'intesa con i Superiori del Consiglio ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della superiore Autorità Ecclesiastica ed anche dietro richiesta motivata sottoscritta da almeno un decimo dei soci iscritti.

La convocazione è fatta mediante nota contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante dallo schedario dei soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga a ciascuno almeno tre giorni prima della stessa.

Articolo 28

Le adunanze dell'Assemblea dei soci si svolgeranno in prima e seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

In prima convocazione per deliberare validamente si richiede l'intervento di metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di qualsiasi numero di intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia amministratore, revisore o dipendente della Confraternita; ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. I deliberati saranno adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, ove la natura degli argomenti o delle circostanze lo richieda, per appello nominale o a votazione segreta. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione di Regolamenti, le modifiche statutarie e l'utilizzazione di fondi, riserve, capitali occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio.

I deliberati dell'assemblea dei soci saranno impegnativi ed operanti solo dopo il visto di ratifica dell'Ordinario Diocesano.



AMMISSIONE DEI SOCI

Articolo 29

Chiunque, uomo o donna, animato da spirito di devozione verso il Patriarca San Giuseppe, può rivolgere al Presidente domanda scritta per essere ammesso alla Confraternita.

Alla domanda, corredata del visto del proprio Parroco, devono essere allegati:

- a) il certificato di residenza;
- b) il certificato di battesimo;
- c) per i coniugati il certificato di matrimonio religioso.

La domanda non comporta il diritto di ammissione, la quale resta subordinata al deliberato discrezionale del Consiglio Direttivo.

Per essere ammesso alla Confraternita, si richiede che l'aspirante sia di buoni costumi religiosi e morali e non abbia età inferiore ai 18 anni e superiore ai 60.

I soci devono in ogni caso essere persone irreprensibili dal punto di vista morale e sociale e non professare altra fede se non la religione cattolica.

Articolo 30

I nuovi soci sono tenuti a corrispondere, all'atto della loro accettazione, l'intera annualità in corso e la quota di iscrizione vigente ed unica per tutte le età.

L'iscrizione deve risultare da apposito inserimento nello schedario dei soci.

DEGLI OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 31

Il socio regolarmente iscritto ha il dovere di osservare le norme statutarie proprie della Confraternita, uniformandosi alle disposizioni legittimamente adottate dagli organi direttivi o date dalla competente Autorità Ecclesiastica; in particolare, egli deve:

- a) intervenire ed assistere alla Santa Messa della terza domenica del mese ed alle altre funzioni liturgiche e religiose promosse dalla Confraternita;
- b) intervenire ai festeggiamenti annuali in onore del Patriarca San Giuseppe, alle processioni del Venerdì Santo, della Madonna della Sacra Lettera e del Corpus Domini ed a quelle altre alle quali sia disposto l'intervento mediante avvisi apposti nell'albo della Confraternita.
- c) partecipare collegialmente alla Santa Comunione del Precetto Pasquale, in data da convenire di anno in anno;
- d) prestare rispetto ai Superiori in carica;
- e) pagare la retta annuale e le altre contribuzioni eventualmente deliberate dagli organi direttivi.

Articolo 32

La retta annuale associativa deve ritenersi una ed indivisibile per tutti gli iscritti; essa deve essere versata nella sede della Confraternita entro l'anno finanziario competente.

Decorso inutilmente tale termine, il socio è ritenuto moroso ed incorre nelle sanzioni previste dall'articolo successivo.



DELLA MOROSITA'

Articolo 33

La morosità comporta un rapporto debitorio verso la Confraternita per ritardo del pagamento della retta annuale oltre il termine previsto dall'articolo 32 o per il mancato pagamento, entro i termini convenuti, delle altre eventuali somme comunque dovute alla Confraternita.

Per effetto di tale morosità, il socio è sospeso dal diritto:

- a) al sorteggio della medaglia della terza domenica del mese;
- b) alla voce attiva e passiva;
- c) all'assegno funerario.

L'integrazione nei suddetti diritti avviene automaticamente per l'eseguito pagamento delle somme dovute.

Scaduto inutilmente il biennio di morosità, il socio che, nonostante diffida, non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione debitoria decade dalla Confraternita con la perdita totale di ogni diritto e viene cancellato dallo schedario dei soci.

DELLA CANCELLAZIONE DEI SOCI

Articolo 34

La cancellazione è l'atto con cui il socio viene depennato dai registri della Confraternita e definitivamente radiato dallo schedario dei soci.


I soci che si renderanno responsabili di gravi e persistenti inosservanze alle norme del presente Statuto incorreranno nella cancellazione dalla Confraternita su deliberato del Consiglio Direttivo, dopo diffida.

Il socio cancellato decade da ogni diritto precedentemente acquisito nella Confraternita, compreso quello al rimborso delle somme pagate a titolo di rette annuali e contribuzioni di culto. In caso di precedente concessione di celle, perdendo il diritto alla tumulazione, gli verrà rimborsata una somma pari al novanta per cento di quella pagata, esclusa ogni sorta di interessi e rivalutazione sulla stessa.

Articolo 35

I fatti di non osservanza delle norme dello Statuto che possono costituire motivo di cancellazione dalla Confraternita sono:

- a) la morosità nel pagamento della retta annuale e delle altre eventuali somme;
- b) le offese gravi e le minacce all'indirizzo dei Superiori in carica;
- c) il contegno rivoltoso ed insubordinato atto a creare dissidi ed a fomentare rancore tra i soci;
- d) l'adesione a dottrine comunque condannate dalla Chiesa e le altre circostanze previste dall'ultimo comma dell'art. 29;
- e) la ribellione persistente avverso ai deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e contro le direttive della legittima Autorità Ecclesiastica;
- f) l'assenza abituale immotivata e la trasgressione sistematica dei doveri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31.



RENDICONTO ANNUALE

Articolo 36

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno il diritto, ogni qual volta lo ritengano, di chiedere ed avere dal Tesoriere il rendiconto della gestione finanziaria.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, coincidente con l'anno solare, e comunque entro il mese di gennaio successivo, il Consiglio Direttivo darà all'Assemblea, appositamente convocata, l'intero rendiconto della gestione per capitoli di entrata e di uscita e la situazione patrimoniale, appositamente predisposti in tempo utile dal Tesoriere per la necessaria approvazione.

Tale rendiconto sarà quindi inviato all'Ordinario Diocesano per il visto di ratifica.

DELLA FESTA ANNUALE

Articolo 37

La Confraternita solennizzerà ogni anno la festa del Patriarca San Giuseppe con appropriate manifestazioni di culto interno e, ove possibile, anche con manifestazioni esterne.

Il giorno della festa del Patriarca (19 marzo) la Confraternita offrirà nei propri locali un pranzo ai poveri.

DELL'ESTRAZIONE DELLA MEDAGLIA

Articolo 38

Tra tutti i soci presenti alla Santa Messa della terza domenica del mese sarà estratta una medaglia d'argento con l'effigie di San Giuseppe; solo nella ricorrenza della festa annuale (19 Marzo) ed in occasione della Santa Messa dei soci sarà estratta una medaglia d'oro.

La terza domenica dei mesi di aprile, agosto e dicembre deve intendersi coincidente rispettivamente con le festività della Santa Pasqua, dell'Assunzione e dell'Immacolata Concezione.

Il diritto all'estrazione della predetta medaglia è limitato ai soci presenti in Chiesa continuamente dall'inizio della Santa Messa al momento dell'estrazione a cura del Rettore.


Non concorrono a tale estrazione i soci che abbiano avuto in sorte qualsiasi medaglia nel corso dell'anno o che siano morosi ai sensi dell'articolo 33.

DELLA CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEGLI OGGETTI ED ARREDI SACRI

Articolo 39

Le argenterie, gli ori, i doni votivi e gli arredi sacri di pertinenza della Chiesa e della Confraternita saranno inventariati e conservati in cassaforte, per quanto possibile, ed in un apposito contenitore di sicurezza sistemato nei locali della Confraternita.

Le argenterie e gli arredi sacri di uso corrente, pur inventariati, potranno essere custoditi dal Rettore della Chiesa.



La cassaforte ed il contenitore di sicurezza saranno muniti di chiusura a chiave da conservarsi dal Tesoriere; il tutto dovrà essere posto, a semplice richiesta ed in qualunque momento, a disposizione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

OPERA FUNERARIA

Articolo 40

La Confraternita promuove a favore dei propri soci l'opera funeraria in attuazione dello scopo religioso assistenziale che la ispira.

Detta opera comporta:

- a) la celebrazione del funerale religioso;
- b) la concessione agli eredi di un assegno funerario nell'importo deliberato dal Consiglio Direttivo.

Il funerale religioso del socio defunto sarà celebrato dall'Assistente Ecclesiastico di cui all'art.26 a carico della Confraternita nella propria Chiesa e la relativa somma non potrà essere reclamata dagli eredi se, per circostanze diverse, le esequie si fossero dovute tenere in altra Chiesa; in quest'ultimo caso, la Confraternita celebrerà una Messa in suffragio del socio defunto.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Le insegne della Confraternita sono costituite da:

- a) uno stendardo di seta bianca e ricami in oro con effigie di San Giuseppe sul recto ed il monogramma "I.M.I." con raggera ricamata in oro sul retro;
- b) una bandiera di colore granato con effigie di San Giuseppe.

L'abito dei Confrati e delle Consorelle è costituito da un saio penitenziale di colore chiaro con mantellina di colore granato e da una collana in cordoncino dello stesso colore del saio con una medaglia di argento sbalzato con effigie di San Giuseppe. Per i componenti del Consiglio Direttivo la collana è in tessuto di colore granato ricamata ai bordi in oro.

Articolo 42

Il patrimonio immobiliare della Confraternita è costituito dalla Chiesa e relativa casa canonica, dagli immobili siti in via Cesare Battisti ai civici 109 e 111, dalle Cappelle funerarie nel Gran Camposanto di Messina. Il resto del patrimonio è costituito dalle argenterie e dagli ori, dalle contribuzioni da parte degli iscritti e da ogni bene mobile ed immobile che ad essa dovesse pervenire attraverso regolari titoli legittimi.

Articolo 43

La Confraternita, quale ente prevalentemente di culto, non può intervenire, senza esplicita autorizzazione dell'Autorità Ecclesiastica, a manifestazioni e cortei che non abbiano carattere religioso.



Articolo 44

Il diritto di uso e di accesso alle Cappelle funerarie della Confraternita è previsto da apposito Regolamento.

Articolo 45

Per tutto quanto non espressamente previsto e sancito nel presente Statuto valgono e si accettano le norme del Codice di Diritto Canonico che regolano la materia nonché le norme emanate o che emanerà la legittima Autorità Ecclesiastica.

In quanto all'esistente riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita valgono le norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile ed in subordine le norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché quelle di cui al Decreto legislativo n° 460/97.

Articolo 46

Il presente Statuto annulla quelli precedenti, compresi tutti i deliberati adottati in successione di tempo dagli organi della Confraternita ed in contrasto con le disposizioni della presente stesura.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONFRATERNITA S. GIUSEPPE e PALAZZO" and "MISSANO". The signature is stylized and appears to be "Lucy".

REGOLAMENTO DELLE CAPPELLE FUNERARIE

Articolo 1

La Confraternita possiede in atto tre Cappelle (Centrale, Palmara bassa e sopraelevazione, Baglio) nel Gran Camposanto di Messina. Il diritto alla tumulazione nelle stesse è strettamente riservato ai soli soci iscritti, il cui elenco sarà trasmesso annualmente alla Curia Diocesana ed al Comune di Messina.

L'occupazione delle celle è subordinata in ogni caso al totale pagamento di esse.

Articolo 2

Il socio non può ottenere in concessione che una sola cella che rimane esclusivamente personale e non può essere trasferita ad altri.

Articolo 3

La concessione della cella può avvenire con pagamento in unica soluzione o con pagamento rateizzato entro il corrente esercizio finanziario.

Articolo 4

in facoltà del Consiglio Direttivo revocare la concessione delle celle non pagate nel periodo consentito per la rateizzazione, restituendo per intero gli acconti versati.

Articolo 5


La cella non occupata entro i cinque anni dalla morte del socio rientra nella libera disponibilità della Confraternita senza obbligo di rimborso alcuno. Del pari nessun rimborso è dovuto nei casi di estumulazione, rientrando la cella anche in questi casi nella libera disponibilità della Confraternita.

Articolo 6

La concessione della cella è comprensiva della lastra di marmo e relative borchie, mentre restano a carico del concessionario o dei familiari le spese di chiusura, l'iscrizione in lettere metalliche, la fotografia e gli altri eventuali addobbi che devono rispondere a criteri di uniformità.

Articolo 7

A nessuno è consentito di cambiare la lastra di marmo in dotazione o utilizzare addobbi di tipo non uniforme agli altri esistenti nella Cappella. Nei casi di trasgressione la Confraternita, a seguito di regolare diffida andata a vuoto, è autorizzata a rimuovere la lastra e gli addobbi e sostituirli, con spesa a carico degli inadempienti, con quelle del tipo indicato.



Articolo 8

Ai familiari dei soci defunti è consentito l'accesso alle rispettive Cappelle e di far celebrare nelle medesime la Santa Messa ogni qualvolta lo vogliano.

Articolo 9

Chiunque ammesso ad accedere alle Cappelle ha il dovere e la responsabilità di tenere un contegno rispettoso e consono al luogo sacro, curando la pulizia dei locali ed evitando danni di sorta.

Articolo 10

Il presente Regolamento, che costituisce parte integrante dello Statuto della Confraternita, revoca ogni regolamento precedente.



.....

Il presente Statuto della Confraternita di San Giuseppe al Palazzo con annesso il Regolamento delle Cappelle funerarie è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Confraternita nella seduta del 30 giugno 1998 e dell'Assemblea dei soci nell'adunanza del 28 luglio 1998.=

IL PRESIDENTE
M. Pro...



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*Sc...*)
[Signature]

CURIA ARCIVESCOVILE ED ARCHIMANDRITALE
MESSINA
UFF. AMM.

Prot. N. 28/e
VISTO si approva
Messina, li 13-10-98

L'ORDINARIO DIOCESANO
[Signature]

CONFRATERNITA DI
SAN GIUSEPPE AL PALAZZO
Via C. Battisti, 109
98122 MESSINA.
telefono con segreteria 090710334
Presidente: Santino Rizzo

Modifiche di aggiornamento dello Statuto
approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 2 febbraio 2002
e dall'Assemblea dei soci nell'adunanza del 10 febbraio 2002

Art. 29 - 4° comma

Per essere ammesso alla Confraternita, si richiede che l'aspirante sia di buoni costumi religiosi e morali e non abbia età inferiore ai 18 anni e superiore ai ~~70~~ ⁶⁵

Art. 31 dopo il punto c)

tranne per i soci legittimamente impediti a causa dell'età avanzata, di malattia o di altro da giustificare;

Art. 32 - 1° comma

La retta annuale associativa deve ritenersi una ed indivisibile per tutti gli iscritti; essa deve essere versata nella sede della Confraternita entro il primo semestre dell'anno finanziario competente.

Art. 34 - ultima riga

rivalutazione sulla stessa e conguagliando eventuali somme dovute a qualsiasi titolo.

Art. 37 - 2° comma

Il giorno della festa del Patriarca (19 marzo) la Confraternita, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, offrirà nei propri locali un pranzo ai poveri.

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Barone)
V. Barone

IL PRESIDENTE
(Santino Rizzo)
S. Rizzo

V° L'Ass. Ecclesiastico
(mons. Paolo Romeo)
Mons. Paolo Romeo



CURIA ARCVESCOVILE - MESSINA
UFF. AMM.

N. 28/20
si approva con modifica Art. 2
18.05.2002
IL DIRETTORE
[Signature]